

Di Meglio: obiettivi e programma

Rino Di Meglio è stato riconfermato, a larga maggioranza, Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti per il prossimo quadriennio. Il suo programma di impegni e strategie per il mandato che lo vedrà alla guida della nostra associazione avrà l'obiettivo fondamentale di ottenere condizioni di lavoro più dignitose per gli insegnanti italiani e un giusto riconoscimento della loro specificità professionale.

Il leader della Gilda sottolinea come, nel momento drammatico che sta vivendo il Paese, tante siano le priorità, fra

cui gli aumenti di stipendio, la restituzione degli scatti di anzianità, la valorizzazione della specificità della funzione docente a partire dall'istituzione dell'area di contrattazione separata, la soluzione dell'annoso problema del precariato.

Il compito del Coordinatore non sarà quindi una passeggiata, gli insegnanti sono da più di cinque anni privi di qualsiasi aumento di stipendio, vacillano le sicurezze anche rispetto alla restituzione degli scatti di gradone, non sarà sicuramente facile raggiungere un miglioramento rispetto alle condizioni economiche, ma come associazione professionale di insegnanti, la Gilda è consapevole di come non siano solo queste a creare malessere bensì anche lo status professionale, attualmente pessimo. Gli insegnanti sono avviliti dal potere sempre più forte conferito alla dirigenza che dispone le



sanzioni disciplinari, dal fatto che sempre più spesso la professione viene appiattita dalla burocrazia e dall'impiegatizzazione, viene ignorata la specificità della funzione docente, la considerazione sociale è sempre più svilita presso l'opinione pubblica.

Di Meglio si impegna ad intraprendere, con la forza che deriva da un accresciuto numero di consensi e di iscritti, una battaglia per ottenere:

- una soluzione al problema del **pensionamento** posticipato, perché non è pensabile che i docenti, soprattutto dei gradi più bassi di istruzione, possano stare in classe fino all'età prevista dalla riforma del sistema previdenziale, quindi è necessario trovare delle soluzioni all'insegnamento frontale;

- **l'area di contrattazione separata**, per un maggior riconoscimento della specificità della funzione docente;

- la valorizzazione del **ruolo centrale dell'insegnamento** e della trasmissione della cultura rispetto all'aggiuntivo e alla burocrazia che attualmente stanno rappresentando una deriva professionale;
- il **riconoscimento economico** dei docenti;
- condizioni di lavoro più favorevoli per i **precari**.

Michela Gallina

Gradoni?

Deludente l'esito dell'incontro fra MIUR e organizzazioni sindacali tenutosi il 12 giugno scorso ed avente per oggetto la restituzione degli scatti di gradone. Forti erano le aspettative in merito all'adunanza: un incontro sul tema lasciava trasparire la possibilità che il Governo avesse finalmente reperito le somme da destinare, inoltre era stato chiesto al ministro il rispetto dei patti assunti con l'intesa del 2010. Invece per varie ore si sono snocciate cifre sui risparmi conseguiti, per concludere che i risparmi certificati dal MEF non sono sufficienti per garantire a regime gli **scatti del 2011**.

Alla fine si è concordato di rinviare tutto ad un tavolo presso l'ARAN per verificare la possibilità di utilizzare altre risorse disponibili, compresa parte del FIS (Fondo d'Istituto). La FGU, ha espresso apertamente la propria valutazione negativa per l'operato del Governo, che prima ha tagliato i posti e poi ha assorbito per le maggiori spese in organico di fatto

(Continua a pagina 2)

SOMMARIO

- Pag. 2 - La Cassazione bastona i precari
- Inglese: formazione volontaria?
- Pag. 3 - Sostegno e sostituzioni
- Anno di prova: tesina sì, tesina no?
- Pag. 4 - Insegnanti e burnout
- Pag. 6 - No all'ingincchiatoio
- bocciare alla primaria
- Pag. 7 - Un'ora di lavoro per l'Emilia Romagna
- Pag. 8 - Quesitario

Gradoni?



(Continua da pagina 1)

una parte dei risparmi conseguiti, i quali dovevano comunque andare al personale. La FGU ha comunque

accettato di discutere al tavolo ARAN la possibilità di utilizzare altre risorse. L'idea di svuotare il FIS a favore di una distribuzione di risorse nello stipendio tabellare dei docenti è una vecchia battaglia della Gilda che

ha sempre visto nel fondo un'occasione di tensioni, contese e lotte continue fra il personale della scuola. Fin dalla sua comparsa, l'aggiuntivo ha aumentato e burocratizzato esageratamente il lavoro dell'insegnante, per lo più attraverso attività non sempre pertinenti alla funzione docente e in cambio di un riconoscimento economico piuttosto esiguo, per non parlare dell'ancora più svilente dilagare del fenomeno di clientelismo interno alle scuole. Se meno fondo, quindi, significasse meno aggiuntivo non potremmo che rallegrarcene, ferma restando la delusione per la politica di tagli e per lo scarso riconoscimento rispetto della professione, in perfetta continuità con la politica del governo precedente.

M.G.

La Cassazione bastona i precari



Le sentenze unanimemente favorevoli ottenute in primo grado rispetto ai ricorsi intrapresi in favore dei precari sia per il riconoscimento del diritto alla carriera, sia per il risarcimento per la mancata stabilizzazione (ovvero per l'abuso reiterato di contratti a TD) stanno conoscendo degli esiti alterni in secondo grado (d'appello) e purtroppo anche in terzo grado (di Cassazione). Soprattutto ha fatto molto discutere il ribaltamento prodotto dal recente pronunciamento emesso dalla Corte di Cassazione che, lo scorso 20 giugno, ci ha lasciati molto sconcertati.

I primi successi avevano restituito dignità ai tanto vessati precari aprendo uno spiraglio di speranza verso una scelta politica di stabilizzazione, "E' stata una spiacevole sorpresa che colpisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, negando loro la parità di trattamento di carriera rispetto ai docenti di ruolo".

Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, commenta così la sentenza che, ha stabilito la legittimità della reiterazione dei contratti di supplenza. "Oltre a mandare in fumo la speranza di immissione in ruolo o di eventuale risarcimento per migliaia di insegnanti - sottolinea Di Meglio - tale pronunciamento è in palese contrasto con la relativa normativa europea".

La Gilda su questo fronte annuncia battaglia per la tutela dei diritti dei precari: "Promuoveremo un procedimento di infrazione contro lo Stato italiano alla Commissione europea per manifesta violazione della direttiva comunitaria in tema di tutela del lavoratore precario ma soprattutto un ricorso alla Corte europea di Strasburgo per violazione della Carta Ue dei diritti dell'uomo".

(da un comunicato della Gilda degli Insegnanti)



Inglese: formazione volontaria?

Il 4 luglio scorso si è tenuto un ulteriore incontro tra l'amministrazione (Piscitelli, Ciambrone, Langè) e le

OO.SS. sui corsi di formazione di inglese per la scuola primaria e di riconversione su sostegno.

Il Dott. Piscitelli ha consegnato alle OO.SS. la bozza della circolare relativa ai corsi di formazione di lingua inglese per la scuola primaria ed ha garantito l'invio della circolare alle direzioni regionali entro il 4 luglio.

Le OO.SS. hanno preso atto con soddisfazione che le indicazioni critiche espresse nella precedente riunione sono state accolte. In particolare:

- **la partecipazione dei docenti alle attività di formazione è VOLONTARIA;**
- **va data precedenza assoluta ai più giovani;**
- **i docenti che frequentano i corsi (a.s. 2012-13) avranno la possibilità di usufruire delle 150 ore di permesso annuale;**
- **i docenti che non supereranno l'esame conclusivo potranno frequentare ulteriori corsi del Piano di formazione solo su esplicita richiesta e in assenza di altre richieste di aventi diritto.**

Sulla questione della richiesta fatta dalle OO.SS. di riconoscere almeno il rimborso delle spese sopportate dai corsisti per la frequenza, il dott. Piscitelli ha ribadito che per il momento non ci sono stanziamenti ad hoc.

Le OO.SS. hanno richiesto nuovamente un quadro più preciso dei posti disponibili sui corsi mettendo in rilievo che il numero di docenti privo di specializzazione è disomogeneo sul territorio nazionale. Hanno inoltre messo in evidenza i molti casi in cui i docenti sono stati obbligati illegittimamente alla frequenza.

L'amministrazione ha ribadito la VOLONTARIETA' della partecipazione e l'illegittimità di eventuali rientri obbligatori dalle ferie per l'attivazione dei corsi. In questa fase si chiede pertanto ai docenti la semplice disponibilità per attivare i corsi da settembre in poi.

La FGU-Gilda degli Insegnanti invita tutti i docenti interessati a comunicare, presso le sedi Gilda, eventuali situazioni non regolari. **Fabrizio Reberschegg**

Sostegno e sostituzioni

Che cosa dovrebbe fare un insegnante di sostegno quando l'alunno che segue è assente?

Sembrerebbe l'unica occasione in cui può legittimamente essere messo a disposizione per le sostituzioni ma, nel caso non vi siano colleghi da sostituire, è opportuno pensare se debba essere comunque impegnato in attività di supporto didattico ed affiancamento di alunni in difficoltà o se semplicemente debba garantire la sua presenza a scuola. La risposta non è immediata né scontata in quanto è necessario valutare l'opportunità di intraprendere un'attività, comunque non è stata preceduta da una programmazione, con alunni che magari non conosce. E' bene che nelle scuole i docenti prendano degli accordi per avere un atteggiamento condiviso rispetto a queste situazioni.

Dal punto di vista contrattuale l'insegnante è tenuto semplicemente alla firma del registro di classe anche se gli interventi volti all'integrazione dell'alunno disabile decadono per quella giornata, non essendo lo stesso presente a scuola.

Dopo di che il docente si mette a disposizione per eventuali supplenze nell'Istituto, in tal modo, le sostituzioni risparmierebbero un onere all'Amministrazione.

M.G.



Anno di prova: tesina sì, tesina no?

Una domanda che ci viene spesso posta dai colleghi è

la seguente: nel passaggio di ruolo, da un grado di scuola all'altro, occorre ripetere l'anno di formazione? **E' necessario quindi ripresentare la tesina ed effettuare la discussione davanti al comitato di valutazione?**

"Ho ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. Ho già effettuato l'anno di formazione nella scuola dell'infanzia di provenienza. Sono tenuta a presentare anche la relazione finale sull'anno di prova da fare quest'anno, da sottoporre al predetto Comitato o basta il fatto che abbia prestato i 180 giorni di servizio previsti, senza ulteriori "obblighi" da parte mia?"



Sulla materia dei destinatari dell'anno di formazione, di cui all'art. 440 del D.Lgs. 297/1994, con particolare riferimento ai docenti che, già di ruolo, ottengano il passaggio ad altro ruolo, il ministero, con riferimento alle disposizioni generali della C.M. 267 del 10 settembre 1991, è intervenuto con varie note (196 del 3/2/2006; nota 3699 del 28/2/2008).

Con quest'ultima nota il Miur ha ribadito che "l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera".

Pertanto in caso di passaggio ad altro ruolo, il docente, tenuto comunque al periodo di prova, non solo non deve avere un tutor né seguire le attività di formazione, ma neanche discutere "col comitato di valutazione del servizio una relazione sulle esperienze ed attività svolte".

Infatti, stando alla formulazione testuale del citato art. 440 del D. Lgs. 297/94, la discussione della relazione finale col comitato di valutazione è legata funzionalmente e in modo complementare solo all'anno/corso di formazione (docenti neoassunti nei ruoli per la prima volta) e non anche al periodo di prova (unicamente 180 giorni di servizio obbligatorio per tutti i casi di assegnazione a diverso ruolo).

In conclusione, se la relazione al comitato deve articolarsi sulle "esperienze e attività svolte" nella formazione, la ribadita esclusione dell'anno di formazione per i docenti che passano ad altro ruolo comporta la logica impossibilità della relazione e della conseguente discussione.

L'art.2 della CM 267/91 intitolato "Destinatari dell'anno di formazione" al penultimo periodo recita testualmente: "Al contrario, stante il quadro normativo prima richiamato, i docenti nominati in ruolo per effetto di precedenti servizi riconosciuti utili a tal fine da specifica legge (docenti immessi in ruolo "ope legis") non sono tenuti a partecipare alle iniziative attuate per l'anno di formazione, dovendo svolgere solo il periodo di prova secondo la normativa generale".

A commento del periodo citato, devo aggiungere che i "precedenti servizi riconosciuti utili" comprendono quelli necessari x ottenere il passaggio di ruolo e, ovviamente, di cattedra, ai sensi degli annuali CCNI.


Gina Spadaccino



Insegnanti e burnout

Considerata la rilevanza che il fenomeno sta assumendo all'interno della categoria professionale dei docenti, abbiamo ritenuto opportuno riportare alcuni passaggi della pubblicazione di un ricercatore, Lodolo D'Oria, che è stato spesso protagonista di convegni promossi dalla Gilda degli Insegnanti, finalizzati a sensibilizzare sia il mondo della scuola che l'opinione pubblica ad una realtà inquietante quale quella del burnout a carico delle help profession ed in particolare a carico degli insegnanti. Troppo spesso infatti i docenti vittima del problema, vivono il loro stato di disagio in solitudine, isolamento, sopraffatti da un senso di vergogna, oggetto di sfottò da parte di studenti e colleghi. Ma cosa c'è dietro a queste tragedie personali che purtroppo si consumano nell'indifferenza o, peggio, nel disprezzo sociale? Ecco una sintesi di un lavoro di Vittorio Lodolo D'Oria dal titolo "Quale rischio di patologia psichiatrica per la categoria professionale degli insegnanti".

- Prevalenza di patologie neoplastiche nelle categorie professionali analizzate



Alcune categorie di lavoratori, a causa di particolari fattori stressogeni legati all'attività professionale, sono soggetti a rischio di sindrome del burnout. Tale condizione è caratterizzata da affaticamento fisico ed emotivo, atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti interpersonali, e sentimento di frustrazione. Autorevoli studi hanno accertato che tale affezione rappresenta un fenomeno di portata internazionale, che ricorre frequentemente negli insegnanti. Lo studio Golgota, partendo dall'analisi degli accertamenti sanitari per l'inabilità al lavoro, effettuati dal Collegio Medico della ASL Città di Milano nel periodo 1/92 - 12/03 per un totale di 3.447 casi clinici, ha operato un confronto tra quattro macrocategorie professionali di dipen-

denti dell'Amministrazione Pubblica (insegnanti, impiegati, personale sanitario, operatori manuali). I risultati mostrano che la categoria degli insegnanti - in controtendenza con gli stereotipi diffusi nell'opinione pubblica - è soggetta a una frequenza di patologie psichiatriche pari a due volte quella della categoria degli impiegati, due volte e mezzo quella del personale sanitario e tre volte quella degli operatori manuali (v. grafico). Lo studio evidenzia inoltre come gli insegnanti presentino il rischio di sviluppare una neoplasia, superiore di 1.5-2 volte rispetto ad operatori manuali ed impiegati. Le variabili sesso ed età non sono risultate essere fattori di confondimento ai fini dei risultati dello studio. Si auspica l'apertura di un dibattito che coinvolga istituzioni,

parti sociali, amministrazioni scolastiche, associazioni di categoria, studenti, famiglie e comunità medico-scientifica, in ragione della portata del problema.

Sin dalla prima metà degli anni '80 la sindrome del burnout negli insegnanti è stata oggetto di particolare attenzione da parte di molti autori internazionali.

La condizione è stata riconosciuta come risultante di quattro elementi principali:

- affaticamento fisico ed emotivo;
- atteggiamento distaccato e apatico nei confronti di studenti, colleghi e nei rapporti interpersonali;
- sentimento di frustrazione dovuto alla mancata realizzazione delle proprie aspettative;
- diminuzione dell'autocontrollo.


Recenti studi confermano lo stress cui è sottoposta la categoria degli insegnanti riconducendone l'origine a fattori quali:

- peculiarità della professione (rapporto con studenti e genitori, classi numerose, retribuzione insoddisfacente, risorse carenti, precariato, conflittualità tra colleghi, costante necessità di aggiornamento);
- trasformazione della società verso una realtà di vita multietnica e multiculturali come effetto della globalizzazione (crescita del numero di studenti extracomunitari);
- continuo evolversi della percezione dei valori sociali (introduzione di nuove politiche a favore dell'handicap e conseguente inserimento di alunni disabili nelle classi; delega educativa da parte della famiglia a fronte dell'assenza di genitori-lavoratori o di famiglie monoparentali; alleanza genitori-figli a detrimento dell'asse genitori-insegnanti);
- evoluzione scientifica (avvento dell'era informatica e delle nuove tecnologie di comunicazione elettro-

(Continua a pagina 5)



Prevalenza di patologia laringea nei differenti gruppi professionali analizzati



(Continua da pagina 4)

nica);

- susseguirsi continuo di riforme (autonomia scolastica, lavoro d'équipe, innalzamento della scuola dell'obbligo, ingresso anticipato nel mondo della scuola);
- riforma delle baby-pensioni;
- bassa considerazione sociale da parte dell'opinione pubblica.

Tra le categorie di fattori che influiscono sullo stress della persona riconosciamo:

- le caratteristiche sociali e personali del soggetto: comprendono le caratteristiche individuali (personalità, sesso, età, tolleranza, aspettative professionali, suscettibilità, stile cognitivo, background culturale, razza, religione, tempra, tenacia, arrendevolezza, resistenza, livello socio-economico, stile di vita, situazione familiare, life-

events etc).

- i fattori oggettivi professionali: riguardano l'organizzazione scolastica e le condizioni di lavoro (riforme scolastiche, precariato, ubicazione della scuola in zona urbana o rurale, carico di lavoro, risorse didattiche, attrezzature, programma da svolgere, organizzazione degli orari di lezione, funzioni obiettivo, chiarezza dei regolamenti di funzionamento, flussi di comunicazione interna, frequenza delle riunioni, percorso di carriera, reporting/feedback inefficace etc).

Il disagio psicofisico degli insegnanti è dunque un tema di valenza internazionale da almeno vent'anni come dimostrano gli studi condotti negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Israele, Australia, Canada ecc. La conclusione dello studio rileva come il disagio mentale negli inse-


gnanti richiede necessariamente ulteriori approfondimenti. Le comunità nazionale e internazionale sono chiamate urgentemente ad adottare interventi per contrastarne crescita e diffusione. Occorrono riflessioni che prospettino soluzioni operative, obbligatoriamente articolate, riguardo ai diversi aspetti di un problema composito.

Legislature, parti sociali, comunità medico-scientifica, associazioni di categoria, associazioni studentesche e familiari, nonché singoli individui sono chiamati ad aprire un dibattito indispensabile e costruttivo nella società che cambia, riconoscendo che



un ulteriore ritardo non avrebbe giustificazioni ma solo conseguenze negative in termini di salute, economia e cultura per l'intera collettività. Particolarmente appropriato per la discussione risulta infine il momento attuale che vede all'ordine del giorno il tema della riforma scolastica e previdenziale. *(Sintesi tratta da Vittorio Lodolo D'Oria dal titolo "Quale rischio di patologia psichiatrica per la categoria professionale degli insegnanti")*

Prevalenza di patologie psichiatriche nei diversi gruppi professionali



Il Giudice ci dà ragione: no all'inginocchiatoio

I permessi per motivi personali e familiari sono diritti e non possono essere negati dal dirigente scolastico.

Il Giudice del lavoro di Lagonegro, su ricorso promosso dalla Gilda di Potenza, ha condannato un dirigente scolastico che aveva ingiustamente dichiarato assenza ingiustificata una giornata di permesso di cui aveva fruito un docente (sent.309/2012). Oltre alla trattenuta dell'intera giornata, il dirigente aveva preteso che il docente medesimo pagasse di tasca propria il supplente nominato in sua sostituzione.

Il giudice monocratico ha dichiarato nulli i provvedimenti del dirigente e ha disposto che al docente venisse restituita la retribuzione e la somma corrispondente a quanto aveva versato. Ecco alcuni passaggi chiave della sentenza:

..."Per il personale è prevista la possibilità di richiedere tre giorni di permesso retribuito per motivi personali oppure familiari.

Questo istituto contrattuale, con l'accordo sottoscritto il 29.11.2001, è diventato un diritto (nel precedente contratto si diceva invece: "sono attribuiti").

Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari.

Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse."...

E ancora:

"Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all'idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari."

Il diritto ai permessi per motivi personali trova spesso forti limitazioni da parte di dirigenti scolastici che cercano di imporre persino preventive e concordate sostituzioni gratuite da parte dei colleghi (senza oneri per l'amministrazione). Contro tali illegittime pretese ci siamo più volte espressi anche in risposta a quesiti posti da colleghi.

Ricordiamo che i permessi per motivi personali sono regolati dall'art. 15 comma 2 del CCNL "il dipendente, inoltre, **ha diritto**, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13 comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".

Invitiamo i colleghi, che si vedessero negata la possibilità di fruire di un permesso, a rivolgersi al nostro sindacato e ricordiamo che il permesso non va nemmeno "chiesto" ma semplicemente "comunicato". Di conseguenza è sufficiente inviare alla segreteria della scuola un fax di comunicazione con alcuni giorni di anticipo (a meno che non si tratti di un'emergenza per cui non è rispettabile il preavviso).

(da un comunicato della Gilda degli Insegnanti)



Bocciare alla primaria

Non vogliamo entrare nel merito del significato didattico-educativo della bocciatura, in quanto materia di pertinenza pedagogica, ma semplicemente fornire ai colleghi alcuni chiarimenti rispetto alla legittimità della decisione di fermare gli alunni. Il susseguirsi rapido e disordinato di riforme e provvedimenti nella scuola primaria ha infatti generato non poche confusioni.

Innanzitutto è bene chiarire che non è più valida la disposizione Morattiana per cui le bocciature erano possibili solo in prima in terza e quinta, ossia alla fine del monoennio e dei due bienni.

La riforma Gelmini prevede che, durante la seduta di scrutinio, la bocciatura sia frutto della **decisione unanime** dell'equipe pedagogica, quindi di tutti gli insegnanti dell'alunno interessato dall'eventuale provvedimento. Il dirigente scolastico non ha competenza di voto in merito alla decisione.

La normativa vigente è dunque l'art. 2, comma 6, del DPR n. 122/2009, nel quale si rinvia all'art. 3, comma 1bis, del D.L. 137/2008 (Riforma Gelmini) che, a sua volta, modifica quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. N. 59/2004 (Riforma Moratti).

L'art. 3, comma 1bis citato (ed in vigore) dice infatti: "Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

L'art. 8 del decreto Moratti prevedeva invece:

".....2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Il dirigente può, con provvedimento di autotutela, provvedere ad annullare lo scrutinio se sussistono valide motivazioni che dovranno essere specificate nel provvedimento stesso, ma durante lo scrutinio non può interferire nelle decisioni degli insegnanti di classe.

M.G.

Un'ora di lavoro per l'Emilia Romagna



Per facilitare le operazioni abbiamo preparato anche una scheda che i colleghi potranno sottoscrivere e consegnare alle segreterie delle proprie istituzioni scolastiche.

Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno alla iniziativa di solidarietà. In una situazione così difficile,

resa ancora più complessa dalla crisi economica, ogni piccolo gesto è essenziale per aiutare le comunità colpite a rialzarsi.

(da un comunicato unitario delle O.O.S.S.)

Sottoscrizione Terremoto Emilia Romagna 2012

Modello di scheda da consegnare alle segreterie delle proprie istituzioni scolastiche.

È la proposta lanciata dai sindacati scuola Gilda, Cgil, Cisl, Uil e Snals per solidarietà e sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal sisma.

Gilda, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals hanno promosso una sottoscrizione come atto di solidarietà e sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal sisma: un'ora di lavoro da destinare alla ricostruzione.

I sindacati hanno chiesto anche la collaborazione del MEF e del MIUR per facilitare l'adesione del personale della scuola a questa iniziativa di solidarietà.

Il MEF ha risposto con una nota che ha dato l'avvio alla procedura.

Per il personale appartenente al Comparto Scuola, gli Uffici di Servizio potranno segnalare tramite l'applicativo SciopNet le deleghe per la devoluzione di un'ora di lavoro. Tale segnalazione deve essere effettuata registrando uno sciopero orario per il giorno 29 maggio 2012. La Direzione Centrale del MEF provvederà a trasformare tale segnalazione di sciopero orario in una ritenuta extraerariale che sarà applicata sulla prima rata utile di stipendio con il seguente codice di ritenuta: CT3 - Terremoto Emilia Romagna Comparto Scuola.

Tali quote saranno versate sul C/C n. 1358 intestato alle OO.SS. con la causale: Sottoscrizione terremoto Emilia Romagna 2012.

Adesione alla sottoscrizione volontaria promossa dalla FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confasal e GILDA per favorire la ricostruzione nel dopo terremoto in Emilia Romagna.

Il/la sottoscritt

Codice fiscale

In servizio presso

In qualità di

Volendo aderire all'iniziativa di solidarietà promossa dai sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confasal e GILDA

DELEGA

l'amministrazione ad effettuare sullo stipendio una "trattenuta" pari ad un'ora della propria retribuzione mensile che dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato a

"FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA terremoto Emilia R. 2012"

Banca Unipol

Largo Arenula, 32 - 00186 Roma

filiale 163 - codice IBAN. IT 22 T 03127 0500600000001358.

data

Firma

.....



Quesitario

SAM-Notizie risponde



Permessi 104

Gentili colleghi,
sono una docente di scuola primaria, usufruisco dei benefici della 104 per assistenza a mia madre che si trova in situazione di disabilità grave. Finora ho sempre richiesto i 3 giorni di permesso al mese ma ho sentito che è possibile trasformarli in ore. Potete darmi conferma di questa informazione? E' cambiato qualcosa con le disposizioni di Brunetta?

Grazie

Mariella P.

*Cara Mariella,
i familiari entro il 3° grado di persone in situazione di handicap grave possono fruire dei 3 giorni di permesso mensile ma non del frazionamento in ore. Il CCNL scuola del 2007 (ed anche quello precedente) all'art. 15 comma 6 (ex art. 21) prevede, con riferimento all'art. 33 comma 3 della legge 104/92, solamente i permessi giornalieri con la precisazione che devono essere retribuiti e possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.*

Il contratto della scuola pertanto, a differenza degli altri contratti (vedi quello dei ministeriali), non prevede la frazionabilità ad ore (massimo 18). Il DL 112 Brunetta non modifica in alcun modo la legge 104 ma precisa la possibilità della riconduzione ad ore (vedi circolare 8) solamente nel caso lo preveda il contratto.

Certificati di servizio

Salve,

sono una vostra iscritta e con voi sto partecipando ai ricorsi per il riconoscimento della carriera ai precari.

Tra la documentazione richiestami per istruire il ricorso ci sono i certificati di servizio, ma la segreteria della scuola dice di non potermeli rilasciare perché il ricorso è rivolto al MIUR che è una pubblica amministrazione e le nuove disposizioni introdotte dal Decreto sulle semplificazioni non consentono più la produzione di certificati all'interno della stessa amministrazione.

Cosa devo fare?

Donatella G.

*Cara Donatella,
le modifiche introdotte dal Decreto semplificazioni, hanno creato l'effetto paradossale di complicare il lavoro nelle segreterie delle scuole e di generare confusione. Ad ogni modo, come chiarito dalla circolare n. 5 del 23.05.2012, i certificati vanno rilasciati per le cause giudiziarie, gli Uffici Giudiziari infatti non sono pubbliche amministrazioni*

“Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede

giurisdizionale (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., Sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703.)”

Permessi retribuiti

Sono una vostra iscritta, insegnante di ruolo nella scuola dell'infanzia, quest'anno non ho fruito dei permessi retribuiti per motivi personali e di famiglia, vorrei sapere se posso cumularli a quelli del prossimo anno scolastico.

Grazie

Elisa S.

*Cara Elisa,
purtroppo no, i permessi retribuiti (3 giorni l'anno più eventualmente i 6 di ferie), se non vengono fruiti nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, sono persi definitivamente.*

Hanno collaborato a questo numero: Giuliana Bagliani, Fabrizio Reberschegg, Gina Spadaccino ed Ezio Toffano.